

LA SENTENZA. Il tribunale di Parma ha dichiarato la nullità del documento per difetto di forma

Nel contratto manca la firma Nullo l'acquisto di azioni BpVi

L'istituto non ha sottoscritto l'atto
Un risparmiatore è stato risarcito

Se nel contratto d'investimento manca la firma del legale rappresentante della banca, il documento è nullo e l'investitore va risarcito. Lo si legge nell'ordinanza dello scorso 3 maggio con la quale il tribunale civile di Parma ha dichiarato la nullità per difetto di forma di un acquisto di azioni della Banca Popolare di Vicenza per circa 31 mila euro, effettuato nel novem-

bre 2007 da un risparmiatore locale. Il giudice ha condannato l'istituto berico a restituirgli il capitale investito maggiorato degli interessi legali e delle spese di lite.

Secondo l'avvocato **Giovanni Franchi**, che ha tutelato il risparmiatore, che da anni si occupa della materia, l'ordinanza del tribunale di Parma è un precedente fondamentale in materia, che potrà essere utilizzato tanto per la tutelare i possessori di azioni BpVi, quanto gli acquirenti di azioni di altre banche in crisi, come Veneto Banca, Cassa di Risparmio di Ferrara, Carichieti, Banca Etruria.

Il giudice ha dichiarato inefficace l'acquisto a causa della nullità, sempre per difetto di forma, del contratto generale

**Secondo il legale
l'ordinanza
è un precedente
che potrà essere
utilizzato anche
per altri casi**



La sede della Banca popolare di Vicenza di via Btg. Framarin

d'investimento (il contratto destinato a regolare i rapporti tra investitore e istituto di credito, richiesto in forma scritta dal Testo unico finanziario). La mancanza di scrittura - si legge nella sentenza - è derivata, in questo caso, dal fatto che il documento fosse stato sottoscritto solo dall'investitore e non dalla banca.

Il provvedimento è stato ottenuto con il procedimento abbreviato previsto dagli artt. 702 bis del codice civile., a soli quattro mesi dall'inizio del giudizio. «Una vittoria lampo» ha commentato l'avv. Franchi, secondo il quale l'ordinanza è in linea con un recente provvedimento della Corte di Cassazione in una causa relativa a Carife; la sentenza degli ermellini stabilisce che le cause intraprese dai risparmiatori per acquisti di azioni bancarie non sono di competenza del tribunale delle imprese, ma del giudice ordinario, con conseguente applicabilità del foro del consumatore. Chi ha fatto causa davanti al tribunale delle imprese potrebbe dunque subire una pronuncia d'incompetenza. ● P.MUT.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

